

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2016
202/2016/S/RHT

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/09;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 100/11 (di seguito: deliberazione VIS 100/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 147/2012/S/Rht (di seguito: deliberazione 147/2012/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 469/2015/S/Rht (di seguito: deliberazione 469/2015/S/Rht).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 100/11, l'Autorità ha intimato alcune società, tra cui San Castriziano Petroli S.r.l. in liquidazione (di seguito: San Castriziano Petroli o Società), ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08, così come specificati nell'Allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione VIS 100/11 precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione VIS 100/11 è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e documenti richiesti per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 e, in particolare, la Società non ha provveduto ad inviare:
 - una copia del proprio bilancio unitamente all'eventuale bilancio consolidato e non ha provveduto, altresì, ad indicare l'importo dell'IRES corrispondente nell'apposita nota di trasmissione (art. 3 deliberazione VIS 109/08);
 - le tabelle concernenti i dati contabili (art. 4 deliberazione VIS 109/08);
 - la dichiarazione del legale rappresentante della Società di attestazione di veridicità e conformità dei dati ufficiali aziendali relativa ai predetti esercizi, corredata dalla fotocopia del documento di identità (art. 7, comma 1, deliberazione VIS 109/08).
3. Pertanto l'Autorità, con deliberazione 147/2012/S/Rht, ha avviato, nei confronti di San Castriziano Petroli, un procedimento per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Nel presente procedimento la Società, con nota del 15 maggio 2012 (acquisita con prot. Autorità n. 14736), ha presentato una memoria difensiva e contestuale richiesta di audizione finale davanti al Collegio.
5. Con nota 5 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7588), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. Con comunicazione 8 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità 3838) la Società ha rinunciato alla predetta audizione.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. L'adempimento agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione VIS 109/08 è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
8. In particolare, il comma 16, lett. b), del citato art. 81 annoverava tra i soggetti sottoposti alla maggiorazione di imposta e conseguentemente alla vigilanza

dell'Autorità (comma 18 dell'art. 81), gli operatori economici attivi nei settori ivi indicati che fossero in possesso di certi requisiti economici.

9. L'art. 3, della deliberazione VIS 109/08, prescrive, agli operatori predetti, di inviare all'Autorità una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, entro 30 giorni dalla data di approvazione nonché di indicare l'importo dell'IRES corrispondente nell'apposita nota di trasmissione.
10. Il primo comma del successivo articolo 4, della deliberazione VIS 109/08, stabilisce, inoltre, che "al fine di consentire all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche sulla base dei dati di natura contabile, quali risultano dal sistema di contabilità in atto presso gli operatori, circa costi e ricavi unitari a livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti, gli operatori compilano, con cadenza semestrale, le tabelle di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, provvedendo alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre". Il secondo comma del medesimo articolo prevede, altresì, che "i dati riferiti ai costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento".
11. Da ultimo, il primo comma dell'art. 7, della medesima deliberazione VIS 109/08, impone l'invio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della Società, corredata dalla fotocopia del suo documento di identità, che attesti la veridicità dei dati e delle informazioni inviate e la loro conformità ai dati ufficiali aziendali.
12. Dagli elementi acquisiti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante la citata intimazione di cui alla deliberazione VIS 100/11, e che la condotta non risulta cessata.
13. Invero è del tutto privo di pregio l'argomento speso dalla Società per dimostrare l'insussistenza degli obblighi informativi a suo carico. La Società, infatti, attesta di non rientrare tra i soggetti tenuti al pagamento della maggiorazione Ires e al correlato divieto di traslazione della medesima, dal momento che, negli esercizi 2007, 2008 e 2009, ha chiuso i bilanci in perdita e non sarebbe stata, pertanto, assoggettata al pagamento dell'imposta e, così, della sua maggiorazione.
14. Tali considerazioni, che implicherebbero, ad avviso della Società, il conseguente venir meno del potere di vigilanza dell'Autorità per gli anni descritti, non possono essere condivise, dal momento che l'adempimento degli obblighi informativi in contestazione, piuttosto, è preliminare e necessario all'esercizio del predetto potere di vigilanza, che il citato art. 81, comma 18 impone di esercitare nei confronti dei soggetti indicati al precedente comma 16.
15. Non rileva, pertanto, che l'asserito mancato assoggettamento all'imposta Ires abbia in radice precluso alla Società di violare il divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo, dal momento che col proprio perdurante inadempimento la Società ha negato, all'Autorità, le condizioni per verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di vigilanza, violando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95,

per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione di cui alla deliberazione VIS 100/11.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

16. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di San Castriziano Petroli contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato l' inadempiimento degli obblighi informativi prescritti per gli anni 2007, 2008 e 2009. La condotta non risulta cessata.
18. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
19. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che San Castriziano Petroli sia stata sanzionata, per violazioni analoghe a quella per cui si procede, con deliberazione 469/2015/S/Rht.
20. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la Società è attualmente sottoposta alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Busto Arsizio n. 8/2012 e che ha conseguito, per l'anno 2011, un fatturato pari a circa euro 39.986.000.
21. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, tenuto altresì conto delle particolari condizioni economiche in cui versa la Società, sottoposta ad una procedura di concordato preventivo ancora in corso, di determinare la sanzione nella misura di euro 32.000 (trentaduemila)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di San Castriziano Petroli S.r.l. in liquidazione, agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a San Castriziano Petroli S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 32.000 (trentaduemila);
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a San Castriziano Petroli S.r.l. in liquidazione, p.iva 00216560128, in persona del liquidatore *pro tempore* dott.ssa Maria Pia Passatutto, via Resegone n. 25, 20023 Cerro Maggiore (MI) e all'indirizzo PEC sancastrizianopetroli@pec.it

nonché ai liquidatori giudiziali, rag. Giampiero Ferrario e dott.ssa Giuliana Corbella, all'indirizzo PEC del concordato cpo8.2012bustoarsizio@pecfallimenti.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni